



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria, Ricerca e Minerario**Ufficio Ispettivo minerario**

Via R. Guardini n. 75 – 38121 Trento

T +39 0461 495684

F +39 0461 495623

pec serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it

@ serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it

web www.minerario.provincia.tn.it

A tutti gli esercenti
le cave pubbliche di porfidoe, p.c. Spett.le
Confindustria Trento
confindustria.trento@cert.neispa.comAi
Comuni del porfido
tramite interoperabilità PITRESpett.le
SO.GE.CA. s.r.l.
sogeca.tn@pec.it

S181/12.6-2021-16

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 – artt. 11 bis, comma 4, lettera c) e 12.3, comma 2.
Chiarimenti in merito alle modalità di trasferimento del grezzo a decorrere dal 2022

Con la presente, facendo seguito alla circolare del 21 giugno 2021 (prot. n. 446600) con la quale lo scrivente forniva chiarimenti in merito alle percentuali di trasferibilità del materiale grezzo di porfido alle imprese dotate di marchio di qualità per l'anno 2021, si intende ricordare gli obblighi in essere a partire dal corrente anno e il relativo metodo di verifica da parte dell'organo di vigilanza.

Per quanto attiene la quantità di materiale grezzo massima trasferibile a terzi per la lavorazione, si riportano nella tabella che segue le percentuali da rispettare, previste dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 882 di data 09 giugno 2017 e n. 832 del 21 maggio 2021:

ANNO 2022 – PERCENTUALE MASSIMA DI MATERIALE GREZZO TRASFERIBILE A TERZI

Per le **concessioni vigenti** (ex art. 33 – L.P. 7/2006)
Per le **nuove concessioni** (ex art. 11 bis – L.P. 7/2006)

Limite ordinario del 20 %
per trasferimenti a ditte senza Marchio

Limite derogatorio del 40 %
per trasferimenti dell'intera percentuale a ditte
con Marchio

Si ricorda che la possibilità di aumentare la percentuale di materiale grezzo ceduto a terzi fino al 40% è valida alla sola condizione che l'intera quota annuale sia ceduta a ditte in possesso del "Marchio Trentino Pietre".

E' dunque fondamentale per i concessionari assicurarsi che le ditte terze siano in possesso del marchio di qualità, verificandone la presenza nel sito web <https://www.pietretrentine.it/> alla sezione "Aziende certificate".

Inoltre, per meglio chiarire il metodo di controllo applicato annualmente in sede ispettiva, si esplicita quanto segue.

La verifica si effettua a partire dai dati trasmessi annualmente dai Comuni riferiti a ciascuna cava di porfido concessionata, ossia:

- a) le comunicazioni di trasferimento del materiale grezzo relative all'anno oggetto del controllo, riportanti tipologia e peso del materiale, nonché il nominativo del destinatario e il luogo di destinazione;
- b) la quantità di materiale grezzo in giacenza al 31/12 dell'anno oggetto di controllo, distinto per tipologia;
- c) la quantità totale di materiale grezzo prodotto dalle prime lavorazioni nell'anno di controllo;
- d) l'eventuale quantità di materiale grezzo prodotto e poi venduto come materiale da posa. In tal caso infatti, viene meno la qualificazione di "grezzo"¹, come definito dalla L.P. 7/2006, per il quale si applica l'obbligo di esecuzione della seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti.

Come avvenuto negli anni 2019 e 2020, anche per il 2021 e anni successivi il **grezzo destinato alla 2^a lavorazione** è così calcolato:

$\text{Giacenza}_{\text{anno prec.}} + \text{Grezzo prodotto}_{\text{anno corrente}} - \text{Giacenza}_{\text{fine anno}} - \text{ev. Grezzo destinato a posa}$

E precisamente:

- giacenza anno precedente: volume comunicato entro il 15 febbraio di ogni anno in riferimento al grezzo giacente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello oggetto di controllo;
- grezzo prodotto nell'anno corrente: volume totale di materiale grezzo prodotto derivante dalle autocertificazioni per il pagamento dei canoni di escavazione per l'anno di controllo;
- giacenza a fine anno: volume, sempre comunicato entro il 15 febbraio di ogni anno, in riferimento al grezzo giacente al 31 dicembre dell'anno oggetto di controllo;

¹ Art. 11 bis, comma 4, lettera b) della L.P. 7/2006 – "materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle [...]"

- eventuale Grezzo destinato a posa: volume di materiale inizialmente idoneo alla seconda lavorazione, che tuttavia è stato venduto tal quale per la posa.

Il quantitativo ottenuto dalla formula sopra espressa comprende:

- il grezzo destinato a terzi;
- il grezzo destinato ad altri concessionari;
- il grezzo lavorato con propri dipendenti.

Le percentuali previste dalla disciplina ed esposte nella sovrastante tabella si applicano evidentemente al “grezzo destinato a terzi”, escluso il grezzo destinato ad altri concessionari, escluso altresì il grezzo giacente “ante 2019”, non espressamente oggetto degli obblighi imposti dalla succitata D.G.P. n. 882 del 09/06/2017 in attuazione dell’art. 34 bis della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 così come modificata dalla L.P. 1 del 2017.

Sotto l’aspetto operativo, a decorrere dal 01 luglio 2022 i concessionari avranno cura di tracciare con le consuete modalità, in modo separato, ogni trasferimento di grezzo “ante 2019” e di fornire il quantitativo eventualmente già trasferito dal 01 gennaio 2022 al 30 giugno 2022, in occasione della comunicazione all’amministrazione concedente delle giacenze al 31 dicembre 2022, prevista entro il 15 febbraio 2023. A tal fine sarà trasmessa dallo scrivente una specifica nota a ciascun concessionario, riportante la quantità totale di grezzo “ante 2019” convalidata al 2022 che sarà monitorata fino ad esaurimento.

Si chiarisce altresì che non rientrano fra i concessionari le imprese ex-concessionarie che hanno unificato i lotti o ad ogni modo le imprese richiamate nel punto 2.1. della Deliberazione della Giunta provinciale n. 512 del 29 marzo 2018 – *“Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione fra imprenditori”*, in quanto detto punto si applica alla sola filiera interna del consorzio o diverso soggetto formato da più imprese.

In conclusione, ricavate le percentuali rispettivamente per le tre componenti (artigiani terzi, altri concessionari e – per differenza – propri lavoratori), la cui somma deve corrispondere al 100% del grezzo destinato alla 2^a lavorazione, sarà verificato in ordine:

- il rispetto della percentuale ordinaria del 20% massimo trasferibile a terzi;
- in caso di superamento del 20%, il rispetto del limite derogatorio del 40% con la verifica puntuale che tutte le cessioni di materiale siano avvenute a imprese che possedevano il Marchio Trentino Pietre al momento del trasferimento stesso.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- dott.ssa Carla Strumendo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

AF

Andrea Facchini
T +39 0461 495604
@ andrea.facchini@provincia.tn.it